



Comune di Poggio a Caiano

(Prov. di Prato)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **8** del 28 marzo 2018

OGGETTO: **TARI: agevolazioni tariffarie a carattere ambientale e sociale per l'anno 2018.**

Il giorno ventotto del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, alle ore 18,55, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Il Sindaco-Presidente sig. Marco Martini, constatato il numero legale - con l'assistenza degli Scrutatori sigg. Fina Gioitta, Francesca Colli e Alessandro Fontani - e con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Andrea Meo - dà inizio alla trattazione del presente argomento.

Al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti consiglieri:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Martini Marco	X	
Bertini Tommaso	X	
Colli Francesca Beatrice	X	
Battilani Rita	X	
Cecchi Enrico Andrea	X	
Lunardi Graziano	X	
Zenaghi Roberta	X	
Gioitta Fina	X	
Attucci Cristina	X	
Fontani Alessandro	X	
Lenzi Sara	X	

Totale presenze 11

Totale assenze 0



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

Oggetto n. 8 del 28 marzo 2018 - TARI: agevolazioni tariffarie a carattere ambientale e sociale per l'anno 2018

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI;

VISTO il Regolamento di applicazione della TARI, approvato con la propria delibera n. 41 del 15 settembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede, agli artt. 20 e 21, l'applicazione di riduzione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di incentivare la raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti, fermo restando la copertura integrale dei costi e come stabilito ex art. 238 del D.Lgs. 152/2016 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;

RILEVATO in particolare che il Comune stabilisce annualmente, come previsto dal Regolamento, le seguenti agevolazioni tariffarie a carattere ambientale:

- coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, del 50%;
- coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 20%.

RITENUTO, quindi, di prevedere le riduzioni a carattere ambientale riportate nell'allegato (A), come parte integrante e sostanziale;

ATTESO inoltre, che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede, all'art. 23, la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni e riduzioni oltre a quelle già previste nella norma istitutiva attraverso apposito atto di Consiglio, prevedendone l'iscrizione a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO pertanto di adottare anche per l'anno in corso, a valere sia sulla parte variabile che fissa della tariffa delle utenze domestiche, la riduzione in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:

- riduzione del 50% per i redditi fino ad € 8.500,00
- riduzione del 35% per i redditi da € 8.501,00 e fino ad € 10.000,00;

Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2018, apposita domanda allegando il modello ISEE in corso di validità, determinato ai sensi del

D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, entro il 15.09.2018. L'agevolazione verrà concessa a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2018, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite rimborso al contribuente. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto:

ATTESO che nello schema di Bilancio di Previsione 2018 è stata prevista la somma di euro 5.000,00 finalizzata alla copertura delle sopra specificate agevolazioni;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

A VOTI unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di applicare per l'anno 2018, a norma degli art. 20 e 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), le riduzioni tariffarie di carattere ambientale per le utenze domestiche e non domestiche, secondo le seguenti modalità:
 - a) Utenze domestiche che utilizzano il composte: riduzione del 10% sulla parte variabile;
 - b) Utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, fino ad un massimo del 50%;
 - c) Utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%.I coefficienti da utilizzare per l'applicazione delle riduzioni di cui ai punti b), c), sono contenuti nel prospetto allegato (A), che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento. Le domande per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui ai punti a), b), c), devono essere presentate entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, corredate dalla documentazione attestante l'effettivo conferimento;
2. di adottare per l'anno 2018, per le utenze domestiche, la riduzione, a valere sia sulla parte fissa che variabile, in base alle seguenti fasce di reddito:
 - a. riduzione del 50% per i redditi ISEE fino ad € 8.500,00;
 - b. riduzione del 35% per i redditi ISEE da € 8.501,00e fino ad € 10.000,00;fissando la scadenza per la presentazione delle domande di riduzione al 15 settembre 2018.
3. Di prevedere che per poter beneficiare delle agevolazioni dovrà essere presentata apposita domanda come meglio dettagliato in narrativa;
4. Di dare atto che nello schema di Bilancio di Previsione 2017 è stata prevista la somma di euro 5.000,00 finalizzata alla copertura delle agevolazioni;
5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di supporto a provvedere con propri atti per l'esecuzione del presente deliberato.
6. di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2018.

--- Il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza, delibera altresì con separata unanime votazione in forma palese di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.Lgs 267/2000.
